

Le regole per l'autoconsumo diffuso

Si va verso una migliore classificazione delle casistiche e un superamento dell'incertezza regolatoria che fino a oggi ha limitato la diffusione delle configurazioni di autoconsumo virtuale, in attesa della possibile revisione degli incentivi.

APPROVATO IL TESTO INTEGRATO DELL'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Il nuovo testo integrato dell'autoconsumo diffuso delinea le fattispecie chiave per la valorizzazione dell'energia condivisa e pone le basi per la diffusione delle configurazioni di autoconsumo virtuale in attesa della pubblicazione del decreto incentivi da parte del MASE e delle regole tecniche del GSE.

Il nuovo Testo integrato dell'autoconsumo diffuso (TIAD) pubblicato dall'Autorità lo scorso 30 dicembre (Delibera [727/2022/R/eel](#)) apre un nuovo capitolo per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo. Con l'entrata in vigore, prevista per il 1 Marzo 2023, diventerà effettivo il recepimento delle regole introdotte con i decreti legislativi 199/2021 e 210/2021, superando l'incertezza legata alla mancanza di un quadro regolatorio ben definito ([Newsletter 270-271](#)).

A differenza dell'autoconsumo diretto caratterizzato da collegamenti privati e diretti tra consumo e produzione con un unico punto di connessione alla rete, l'autoconsumo diffuso (detto anche virtuale) avviene tramite uno o più punti di connessione e prelievo attraverso la rete di distribuzione. Nel primo caso l'autoconsumatore beneficia della totale esenzione dalle tariffe di trasporto e dagli oneri generali di sistema per l'energia direttamente

autoconsumata, mentre nel secondo caso è previsto il pagamento integrale delle tariffe di trasporto e degli oneri generali di sistema, a fronte di un contributo economico per la quota di energia virtualmente autoconsumata (definita energia condivisa). Il TIAD conferma per l'autoconsumo diffuso il modello virtuale, con la valorizzazione dell'energia condivisa autoconsumata da punti afferenti all'area sottesa alla cabina primaria (superando il vincolo della cabina secondaria). La novità principale confermata dal TIAD, dopo la consultazione dello scorso agosto (DCO [390/2022/R/eel](#)), riguarda le modalità e i requisiti per l'accesso agli incentivi dedicati all'autoconsumo diffuso. Questi vengono, infatti, definiti in base alla tipologia di configurazione, che può essere di tipo collettivo o individuale, consentendo quindi l'accesso agli schemi di autoconsumo diffuso non solo alle comunità energetiche (rinnovabili, CER, e di cittadini, CEC) e ai gruppi (di autoconsumatori rinnovabili e clienti attivi¹), ma anche agli autoconsumatori individuali (sia rinnovabili che non) purché tramite accesso alla rete di distribuzione. Viene inoltre data la possibilità anche agli autoconsumatori rinnovabili che utilizzano una linea diretta (di lunghezza inferiore a 10 km) di optare per l'autoconsumo diffuso, rinunciando in tal caso ai benefici dell'autoconsumo diretto (**Figura 1**).

FIGURA 1. LE CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO

AUTOCONSUMO DIRETTO		AUTOCONSUMO DIFFUSO	
AUTOCONSUMO INDIVIDUALE		AUTOCONSUMO COLLETTIVO	
«IN LOCO» ☐ Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) ☐ Autoconsumatore individuale ☐ Cliente attivo ☐ Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)		«A DISTANZA» ☐ Autoconsumatore individuale «a distanza» ☐ con connessione diretta privata <10 km (*) ☐ che utilizza rete distribuzione ☐ Cliente attivo «a distanza» ☐ che utilizza rete distribuzione	
		Gruppi di autoconsumatori/clienti attivi e comunità energetiche ☐ Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile ☐ Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente ☐ Comunità energetica rinnovabile ☐ Comunità energetica dei cittadini	

(*) Autoconsumo diretto con possibilità di optare per autoconsumo diffuso

¹ Gli autoconsumatori rinnovabili si distinguono dai clienti attivi, la cui produzione di energia destinata all'autoconsumo proviene da fonti non rinnovabili.

TABELLA 1. LE FORME DI AUTOCONSUMO DIFFUSO

CONFIGURAZIONE	DEFINIZIONE	NORMATIVA	FER
Autoconsumatore individuale a distanza con linea diretta	Cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile con linea <10 km	Art. 30 c1 p.to 2.1 DL 199/21	✓
Autoconsumatore individuale a distanza che utilizza rete di distribuzione	Cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile utilizzando rete di distribuzione	Art. 30 c1 p.to 2.2 DL 199/21	✓
Cliente attivo a distanza	Cliente finale che autoconsuma energia utilizzando rete di distribuzione	Art. 3 c2 DL 210/21	✓
Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile	Gruppo di autoconsumatori individuali all'interno del medesimo edificio	Art. 30 c2 DL 199/21	✓
Gruppi di clienti attivi	Gruppo di clienti attivi che regolano i rapporti tramite contratto di diritto privato	Art. 14 c4 DL 210/21	
Comunità energetica rinnovabile	Clienti finali che agiscono collettivamente per autoconsumano di energia rinnovabile (Soggetto di diritto autonomo con personalità giuridica)	Art. 31 c1 DL 199/21	✓
Comunità energetica dei cittadini	Clienti finali che agiscono collettivamente per autoconsumano di energia (Soggetto di diritto con o senza personalità giuridica)	Art. 3 c3 DL 210/21	

Elaborazioni MBS Consulting

Per la definizione delle caratteristiche anche tecniche e dei requisiti delle diverse configurazioni di autoconsumo diffuso il TIAD fa riferimento ai decreti legislativi 199/2021 e 210/2021 (**Tabella 1**).

MODALITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA AUTOCONSUMATA

Rispetto alla precedente delibera (Delibera [318/2020/R/eel](#)), che prevedeva per le comunità energetiche la valorizzazione dell'energia condivisa autoconsumata nell'area afferente alla cabina secondaria, l'estensione del perimetro alla cabina primaria, con un conseguente utilizzo della rete di distribuzione, comporta che il rimborso virtuale sotto forma di contributo economico per il mancato utilizzo della rete (pari alla componente variabile della tariffa di trasmissione, di distribuzione e perdite di rete) venga riconosciuto solo agli autoconsumatori individuali e collettivi.

Alle CER e alle CEC viene invece riconosciuta solo la componente variabile inerente al rimborso delle tariffe di trasmissione.

Il corrispettivo totale è il risultato del prodotto delle componenti descritte per il volume di energia elettrica virtualmente consumata a livello orario.

Il valore della tariffa premio rimane al momento quello fissato dal MISE nel 2020 ([DM 16/09/2020](#))

pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e pari a 110 €/MWh per le comunità energetiche in attesa del decreto definitivo del MASE in esito alla consultazione avviata novembre 2022 che potrebbe apportare ulteriori modifiche al valore e ai criteri di applicazione dello stesso ([Newsletter 270-271](#)).

Il TIAD definisce inoltre le modalità con cui il GSE dovrà quantificare l'energia autoconsumata dalle configurazioni.

Il criterio adottato è un calcolo dell'energia condivisa su base oraria, ripartita per ciascun impianto di produzione e rendicontata a livello mensile. I dati di misura saranno quelli forniti dal distributore o, qualora la rilevazione non fosse possibile a livello orario, stimati su profili standard definiti dal GSE medesimo.

DEFINITI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PER I DISTRIBUTORI

Un'importante novità introdotta dal TIAD riguarda la definizione degli obblighi e delle tempistiche a cui sono vincolati i gestori di rete nell'attività di individuazione delle aree sottese alle cabine primarie, allo scopo di agevolare e semplificare il processo di progettazione delle configurazioni di autoconsumo. I distributori dovranno rendere disponibili sui propri siti entro il 28 febbraio 2023 una prima definizione

FIGURA 2. CONTRIBUTO ECONOMICO ADDIZIONALE ALLA TARIFFA PREMIO

	Tariffa di trasmissione in bassa tensione (TRASE)		Componente variabile di distribuzione (BTAU)		Perdite di rete
Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile	8,48 €/MWh	+	0,60 €/MWh	+	• $MT = Pz * 1,2\%$ • $BT = Pz * 2,6\%$
Comunità energetiche	8,48 €/MWh				<i>Pz = prezzo zonale orario</i>

Valori riferiti alle componenti tariffarie per il 2023

delle suddette aree. Quella definitiva dovrà essere pubblicata sul sito del GSE entro il 30 settembre 2023 e sarà soggetta a revisione biennale. I membri interessati alla costituzione di una configurazione di autoconsumo diffuso potranno così consultare direttamente il portale messo a disposizione del

GSE, senza doversi interfacciare con le imprese distributrici.

I passi successivi nel completamento del quadro regolatorio, saranno il decreto del MASE, che definirà gli incentivi, e le regole tecniche del GSE.